



ISTITUTO COMPRENSIVO 5
"EUGENIO MONTALE"
NAPOLI

Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772
Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N
E-MAIL: naic8gz00n@istruzione.it – naic8gz00n@pec.istruzione.it
Sito web www.ic5montale.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI
Prot. 0004866 del 08/05/2024
V-2 (Uscita)

Napoli, 08/05/2024

Ai docenti delle classi III
Scuola secondaria primo grado

Ai genitori delle classi III
Scuola secondaria primo grado

Atti/Sito web

Oggetto: Esame di Stato – organizzazione e riferimenti normativi (Rif. Collegio docenti del 07/05/2024, delibera n. 57/2024)

1. Quadro normativo

C.M. 7885 del 09/05/2018 D.P.R. 122/2009 D.P.R. 89/2009 C.M. 90/2011 D.M. 254/2012. Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione C.M. 3/2015. Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. D. Lgs. 62 del 13/4/2017. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e esami di stato. D.M. 741 del 3/10/2017. Regolamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. D.M. 742 del 3/10/2017. Regolamento delle modalità per la certificazione delle competenze. C.M. 1865 10/10/2017. Indicazioni in merito a valutazione e certificazione delle competenze e Esame di Stato nella scuola del primo ciclo di istruzione **C.M. 5772 DEL 4 APRILE 2019**

Premessa

ART. 1 D.M. 741/2017 ...l'esame di stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità, le competenze acquisite dall'alunno/a al termine del I ciclo di istruzione...

Il dirigente scolastico sottolinea il ruolo dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), finalizzato all'utilizzo di un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona che apprende, con particolare attenzione alla relazione educativa e ai metodi didattici, capaci di attivare le energie e le potenzialità di ogni alunna e alunno, al fine di riconoscere e valorizzare i loro apprendimenti. Di conseguenza, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

2. Validità dell'anno scolastico

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Il personale docente verificherà attentamente l'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di stato e ne darà atto mediante redazione di apposito verbale e fornirà preventivamente alle famiglie documentate informazioni circa la quantità oraria di assenze accumulate.

3. Ammissione e non ammissione all'Esame di Stato

Secondo la normativa vigente (Dlgs 62/2017 art.6 – D.M. 741/2017 art.2) gli alunni della scuola secondaria di I grado non sono ammessi all'esame conclusivo del I ciclo salvo nei seguenti casi:

- non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti

- non aver partecipato entro il mese di aprile alle prove Nazionali predisposte dall'INVALSI;

- aver ricevuto sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 gg e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi;

- di aver conseguito più di tre valutazioni con insufficienza (voto 5) come deliberato nel collegio dei docenti;

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L'ammissione, dunque, è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. Lo scrutinio di ammissione si conclude con il **giudizio di idoneità**, espresso in decimi, senza frazioni decimali, tenendo conto del percorso scolastico triennale dell'alunno/a. Il giudizio di idoneità tiene conto dei criteri di valutazione disciplinare e del comportamento inseriti nel PTOF. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per coloro che se ne avvalgono, viene espressa con un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione **"Ammesso all'esame di Stato", seguito dal voto in decimi** attribuito al giudizio di ammissione, ovvero **"Non ammesso all'esame di Stato"**. In caso di non ammissione all'esame, l'istituto adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti. Secondo le disposizioni normative (art. 2 nota MIUR 10.10.2017 prot. N. 1865), la valutazione del comportamento corrisponde ad una serie di indicatori riferiti allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione e al Patto di corresponsabilità approvato dall'Istituzione Scolastica. I criteri sono resi pubblici con l'inserimento nel curriculum e nel PTOF, pubblicati sul sito web istituzionale, si riferiscono ad una serie di indicatori corrispondenti alla valutazione del comportamento, che viene espressa con giudizio sintetico e che non concorre alla media del profitto.

4. Svolgimento dell'Esame di Stato

Tutte le operazioni d'esame si svolgono tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio Docenti: il calendario delle operazioni d'esame; la data della riunione preliminare; la proposta del calendario d'esame e delle eventuali prove suppletive

COMMISSIONI D'ESAME:

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico o un docente collaboratore, individuato ai sensi del D.Lgs 165/2001, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica del dirigente scolastico della scuola stessa. La C.M. 5772 del 4 aprile 2019 chiarisce che la funzione di presidente della commissione d'esame del I ciclo di istruzione è assegnata ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di I grado. Il presidente può nominare un vicepresidente presso ciascuna sottocommissione che lo sostituisce a tutti gli effetti in sua assenza. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi partecipano alle sottocommissioni ma esprimono la valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento. I docenti di religione, partecipano a tutte le riunioni della commissione plenaria e della sottocommissione di appartenenza ma ratificano la correzione delle prove scritte, il colloquio pluridisciplinare e gli esiti degli esami solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

RIUNIONE PRELIMINARE

Durante la riunione la Commissione:

- definisce gli aspetti organizzativi delle sottocommissioni
- predispone le prove d'esame
- predispone gli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni d'esame
- prende atto della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti
- prende atto delle relazioni predisposte dai singoli consigli di classe e approvate in sede di scrutinio finale
- definisce criteri comuni per la correzione e valutazione delle prove d'esame e i criteri per le modalità di conduzione del colloquio
- individua gli strumenti che i candidati possono utilizzare nelle prove scritte dandone preventiva comunicazione ai candidati
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per alunne/i DVA e DSA
- predispone le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali
- predispone le modalità di conduzione dell'esame nel caso di presenza di candidati legati da vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado

PROVE D'ESAME

Le prove scritte dell'Esame di Stato sono tre:

- prova scritta relativa alle competenze di Italiano;
- prova scritta relativa alle competenze Logico-Matematiche;
- prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle Lingue Straniere; il voto è unico e non deriva da una media.

ITALIANO: Saranno presentate almeno tre terne di tre tracce ciascuna, ogni terna comprenderà:

- un testo narrativo o descrittivo con situazione, argomento, scopo, destinatario indicati nella traccia;
- un testo argomentativo, con indicazioni di svolgimento e che permetta l'esposizione di riflessioni personali;
- una comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione. La prova può essere strutturata anche in più parti riferibili alle diverse tipologie indicate.

MATEMATICA: Saranno presentate tre tracce, riferite ciascuna alle seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Nella valutazione si terrà conto del metodo di analisi, dell'organizzazione e rappresentazione dei dati, del pensiero computazionale.

LINGUA STRANIERA: Le prove rispetteranno:

- livello A2 per Inglese (l'alunno/a sa comprendere e usare frasi ed espressioni relative ad ambiti di immediata rilevanza; sa comunicare attività semplici e abitudini che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni; sa descrivere in termini semplici aspetti della vita e dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati);
- livello A1 per la seconda Lingua Comunitaria (l'alunno/a sa comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto; sa presentare se stesso e gli altri ed è in grado di fare domande e di rispondere su particolari personali; sa interagire in modo semplice).

Saranno presentate tre tracce, sui livelli A2 per Inglese e A1 per la seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo), con le seguenti tipologie, anche combinate tra loro:

- questionario di comprensione del testo (a risposta chiusa e aperta);
- completamento (singole parole o gruppi di parole), riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- elaborazione di un dialogo (situazione, personaggi, sviluppo);
- lettera o email personale (argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana);
- sintesi di un testo (che evidenzia elementi ed informazioni principali).

CORREZIONE E VALUTAZIONE ELABORATI:

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte, attribuendo un voto espresso in decimi a ciascuna prova senza frazioni decimali, sulla base dei criteri definiti e deliberati da parte dei consigli di classe, del collegio dei docenti, della commissione d'esame ciascuno per le proprie competenze. Alla prova di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi, sempre senza frazioni decimali secondo la seguente incidenza 50% lingua inglese 50% lingua spagnola.

COLLOQUIO:

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Il colloquio sarà strutturato con riferimento ai seguenti punti:

- 1) Chi sono (presentazione tramite un elaborato grafico, scritto, una foto, un dipinto, una poesia...)
- 2) Un argomento o un'esperienza didattica significativa
- 3) Esibizione musicale, teatrale o presentazione di un disegno artistico
- 4) Presentazione di un progetto già preparato (modello, grafico, discorsivo...) su un'idea che vorrebbero sviluppare per la scuola o il territorio.

VALUTAZIONE FINALE:

La sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza effettuare in questa fase arrotondamenti. Successivamente procede a determinare il voto finale che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva non inferiore a sei decimi.

LODE:

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

ALUNNI ASSENTI:

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D'ESAME:

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione **della votazione complessiva conseguita**, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione e sul sito dell'istituto. L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo. In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", senza alcuna indicazione di voto. Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

5. Alunni diversamente abili e DSA

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs 62/2017 tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova, ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque

titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della L.170/2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, indicati nel piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni/e può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dallo studio delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

6. Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione è allegato al recente decreto ministeriale n. 14 del 30/01/2024 (sostituisce il modello allegato al D.M. n. 742/2017). Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, il nuovo modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Carnevale
*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 39/1993*